

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 1 - AMBITO APPLICATIVO</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 3 - MISURE DI SALVAGUARDIA</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4 - INDICI URBANISTICI</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 5- PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 6 - VINCOLO IDROGEOLOGICO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 7 - DEROGHE ALLE PRESENTI NORME</b> .....	<b>4</b>
<b>TITOLO II - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 8 - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 9 - ZONA A - CENTRO STORICO (ART.2 D.I.1444/68)</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 10 - ZONA B - RESIDENZIALE - SATURA</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 11 - ZONA C - RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 12 - ZONA C1 RESIDENZIALE PEEP</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 13 - ZONA C2 - PIANO PARTICOLAREGGIATO</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 14 - ZONA C3 - TURISTICO-RESIDENZIALE</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 15 - ZONA D - TURISTICO ALBERGHIERA</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 16 - ZONA D1 - ARTIGIANALE PRODUTTIVA</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 17 - ZONA D2 - ARTIGIANALE COMMERCIALE</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 18 - ZONA E - AGRICOLA (FONDOVALLI E CONCHE PIANEGGIANTI E SUB PIANEGGIANTI)</b> .....	<b>12</b>
<b>ART.19 - ZONA E1 - AGRICOLA DI TUTELA (AREE DI PREMINENTE VALORE PAESAGGISTICO)</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 20 - ZONA E2 - AGRICOLO-STRATEGICA (AREE AGRICOLE DI VALORE STRATEGICO - PRODUZIONI TIPICHE)</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 21 - ZONA F - STANDARDS DI INTERESSE PUBBLICO - D.M. 1444/68</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 22 - ZONA FO - ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO SOVRACOMUNALE</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 23 - ZONA F1- VERDE ATTREZZATO - D.M. 1444/68</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 24 - ZONA F2 - VERDE DI RISPETTO</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 25 - ZONA F3 - ATTREZZATURE SCOLASTICHE</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 26 - ZONA F4 - ATTREZZATURE SPORTIVE</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 27 - ZONA F5 - ATTREZZATURE ECCLESIASTICHE (L.R. 5/3/1990 N.9)</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 28 - ZONA F6 - PARCHEGGIO</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 29 - ZONA VINCOLO CIMITERIALE</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 30 - PARCO URBANO DI INTERESSE REGIONALE</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 31 - FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 32 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 34 - RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)</b> .....	<b>23</b>
<b>ART. 35 - NORME FINALI E DI RACCORDO</b> .....	<b>25</b>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - AMBITO APPLICATIVO

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano gli interventi di trasformazione, riqualificazione, conservazione e tutela del territorio comunale di AIELLO DEL SABATO (AV) coerentemente alla classificazione in zone omogenee riportata negli elaborati grafici del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

L'attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale. L'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire, salvo i casi di attività edilizia libera e quelli in cui è prevista la presentazione di Denuncia di Inizio Attività e/o di SCIA, conformemente a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione e dalle norme statali e regionali vigenti.

### ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Il PUC si compone di una componente strutturale "CS" e di una programmatica "CP", elaborate contemporaneamente nella fase di prima approvazione dello strumento urbanistico e legate entrambe alla documentazione di relazioni "R" urbanistico-ambientali.

#### RELAZIONI – "R"

- 01 - R1a – Relazione illustrativa**
- 02- R2a – Norme Tecniche di Attuazione**
- 03 – R3 Relazione di Compatibilità tra le previsioni urbanistiche di Piano e le condizioni geomorfologiche dei suoli
- 04- R4a – Documento Valutazione Ambientale Strategica**
- 05- R5a – Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica**

#### COMPONENTE STRUTTURALE – "CS"

- CS 0 – Quadro di unione 1:5000
- CS 1 – Inquadramento territoriale e stralcio P.T.C.P. 1:25.000
- CS 2 – Inquadramento territoriale del Piano con individuazione piani contermini 1:10.000
- CS 3.1 - Rete infrastruttura elettrica – P.I. - esistente 1: 5.000
- CS 3.2 - Rete infrastruttura idrica - esistente 1: 5.000
- CS 3.3 - Rete infrastruttura fognaria. - esistente 1: 5.000
- **CS 4a - Carta risorse naturali 1:5000**
- **CS 5a - Carta dei vincoli 1: 5.000**
- **CS 6a - Perimetrazione del centro storico e centro abitato-edificato- destinazioni d'uso 1: 2.000**
- CS 7.1 - Carta uso del suolo 1/2 1: 5.000
- CS 7.2 - Carta uso del suolo 2/2 1: 5.000
- **CS 8a – Carta della trasformabilità e delle invarianti 1:5000**

#### COMPONENTE PROGRAMMATICA – "CP"

- **CP1a – Carta della trasformabilità e delle trasformazioni 1:5000**
- **CP2a – Zonizzazione urbanistica 1:5000**

- **CP2.1a - Zonizzazione urbanistica/vincoli 1:5000**
- **CP3a - Zonizzazione urbanistica 1:2000**
- **CP3.1a - Zonizzazione urbanistica/vincoli 1:2000**
- CP4 - Standard Urbanistici in centro urbano 1:2000
- **CP5a - Trasformazione e Unità di paesaggio 1:5000**
- CP6 - Rete della mobilità 1:2000
- CP7 - Rete infrastruttura elettrica e di pubblica illuminazione 1 : 2.000
- CP8 - Rete infrastruttura idrica 1: 2.000
- CP9 - Rete infrastruttura fognaria 1: 2000
- CP10 - Impianti a rete 1: 5000
- **CP11a - Carta zonizzazione sismica e fattibilità del piano 1:5000**

b) Allegati :

Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto  
 Piano di Zonizzazione Acustica  
 Piano Commerciale (SIAD);  
 Piano di emergenza comunale (PEC)

**ART. 3 - MISURE DI SALVAGUARDIA**

A partire dalla data di esecutività della delibera di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per non oltre un anno dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Urbanistico Comunale in corso di approvazione.

Le Misure di Salvaguardia, rese obbligatorie dall'art.12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e ribadite dalle disposizioni della L.R. n.16/2004 -"Norme sul Governo del Territorio" e del Regolamento Regionale n. 5/11, hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Urbanistico Comunale adottato e non ancora approvato.

**ART. 4 - INDICI URBANISTICI**

Il Piano Urbanistico Comunale, nel rispetto delle norme generali regolanti l'attività edilizia, stabilisce le definizioni, i criteri di quantificazione e le modalità di applicazione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi, alcuni dei quali utilizzati nella presente normativa con le abbreviazioni di seguito elencate:

- It - Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
- If - Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)
- Sm - Superficie minima di intervento (mq)
- Sl - Superficie minima del lotto (mq)
- Iu - Indice di utilizzazione edilizia (mq/mq)
- Rc - Rapporto di copertura (mq/mq)
- H - Altezza della costruzione (m)
- Df - Distanza tra le fronti (m)
- Ds - Distanza dal filo stradale (m)
- Dc - Distanza dai confini di proprietà (m)
- Sp - Superficie parcheggi (mq)
- Ip - Indice di piantumazione (n/ha)

**ART. 5- PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO**

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente agli studi geosismici di cui allo "Studio geologico e di

microzonazione sismica ai fini dell'adeguamento sismico del Piano" - indagine geologica ex L.R. n.9/83 e s.m.i., redatta dal geologo dott. Geol.Rocco Guarino, nonché nel rispetto del Piano Straordinario in materia di rischio idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dei relativi Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico "PSAI - Rischio idraulico" e "PSAI - Rischio frana".

<sup>1</sup> Inoltre, occorre porre in essere le azioni previste nell'Appendice A - Linee guida per l'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Nella ipotesi di incoerenza tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici e geosismici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi, <sup>2</sup> nonché le previsioni normative dei Piani approvati dall'Autorità di Bacino competente . Nelle aree individuate e perimetrare dal PsAI-Rf sarà necessario assicurare un'attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture e infrastrutture presenti, onde poter porre in essere le necessarie azioni di mitigazione e gestione del rischio.

Dovranno, inoltre, essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche contenute nello studio redatto per il presente Piano Urbanistico Comunale.

#### ART. 6 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

Per tutti i movimenti di terra da effettuarsi nelle aree sottoposte al predetto vincolo deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

#### ART. 7 - DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

Ai sensi degli articoli 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo Unico Edilizia),nonché della legge 160/11 il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato sia per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, che per interventi di edilizia privata,laddove espressamente consentiti dalle norme, previa deliberazione del Consiglio Comunale, per le sole opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 ed s.m.i. e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.I. 2 aprile 1968 n.1444, fatta salva la normativa statale e regionale intervenuta.

### TITOLO II - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI

#### ART. 8 - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Piano disciplina nella sua componente strutturale i criteri guida , le scelte strategiche e le politiche da attuare, tenendo conto delle dinamiche urbane , degli aspetti ambientali, paesaggistici e socio-economici, definendo sostanzialmente gli indirizzi di lungo periodo e le aree di trasformabilità.

---

<sup>1</sup> Adeguamento al parere dell'AdB Liri Garigliano Volturno

<sup>2</sup> Adeguamento al parere dell'AdB Liri Garigliano Volturno

La componente programmatica disciplina, nell'arco temporale di un quinquennio, le aree di trasformazione, con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso, come desumibile dagli elaborati grafici siglati CP2 - Zonizzazione urbanistica 1:5000", CP3 - Zonizzazione urbanistica 1:2000, CP4 - Standards urbanistici in centro urbano 1:2000", unitamente agli altri allegati di Piano.

I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono stabiliti nei successivi articoli.

L'effettivo utilizzo delle aree destinate ai diversi tipi di intervento sul territorio è rimesso alla stretta osservanza:

- delle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- delle previsioni rappresentate negli elaborati grafici del presente PUC;
- delle perimetrazioni (ai sensi delle Norme tecniche e Direttive regionali di cui alla delibera di G.R. n.834/2007, par. 4.1, lett. p) degli Ambiti urbani disciplinati mediante strumenti urbanistici attuativi (Ambiti PUA), la cui priorità di attuazione in relazione alla programmazione complessiva dell'Ente è individuata negli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
- delle conclusioni e delle prescrizioni contenute nello studio geologico-tecnico allegato al PUC;
- delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico;
- delle disposizioni di cui al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PsAI) dell'Autorità di Liri Garigliano e Volturno;
- dalle disposizioni di cui al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino<sup>3</sup>
- delle disposizioni contenute nell'art.21 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano il rispetto delle fasce fluviali;
- delle disposizioni del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i.;
- del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) di cui all'art.28 della L.R. n.16/2004;

Le classificazioni del territorio comunale (Zone Territoriali Omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) - Zone omogenee prevalentemente residenziali e misto residenziali

Zona A Conservazione del Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68)

Zona B Residenziale saturata

Zona C Residenziale di nuova espansione

Zona C1 Residenziale - PEEP

Zona C2 Piano Particolareggiato

Zona C3 Turistico - residenziale

Fermo restante quanto disciplinato circa le modalità attuative del presente PUC, per le suddette zone omogenee sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza, commercio, pubblici esercizi, artigianato, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le attività necessarie e complementari alla residenza.

<sup>4</sup> Nelle aree A,B,C,C1,C2,C3, l'attività artigianale ammissibile sarà solamente quella non classificata come attività insalubre dall'art.216 del T.U.L.L.SS.

b) - Zone omogenee prevalentemente produttive

Zona D Turistico alberghiera

Zona D1 Artigianale produttiva

Zona D2 Artigianale commerciale

c) - Zone omogenee per usi prevalentemente agricoli

Zona E Agricola

Zona E1 Agricola di tutela

Zona E2 Agricolo- Strategica

---

<sup>3</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP della Prov. AV.

<sup>4</sup> Adeguamento al parere Asl AV

d) - Zone omogenee per attrezzature pubbliche, private e terziarie

Zona F - Standards di interesse pubblico - d.m. 1444/68  
Zona F0 - Attrezzature di interesse collettivo sovracomunale  
Zona F1 - Verde attrezzato - d.m., 1444/68  
Zona F2 - Verde di rispetto  
Zona F3 - Attrezzature scolastiche - d.m. 1444/68  
Zona F4 - Attrezzature sportive  
Zona F5 - Attrezzature ecclesiastiche - d.m. 1444/68  
Zona F6 - Parcheggi - d.m. 1444/68  
Parco Urbano di Interesse Regionale

e) - Fasce di rispetto

Fascia di rispetto cimiteriale  
Fascia di rispetto fluviale ex art.142, co. 1, lett. c) D.Lgs n. 42/ 2004 (ex lege 431/85)  
Fascia di rispetto fluviale ex L.R. 14/82 e succ. mod. e integ. e dei corpi idrici  
Fascia di rispetto elettrodotto

*<sup>5</sup> In tutte le aree soggette ad interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché di ampliamento e nuova costruzione, sarà necessario provvedere al convogliamento razionale delle acque meteoriche nella rete fognaria bianca onde evitare di aggravare le acque sotterranee nonché dovranno essere evitati i rischi di erosione sia superficiali che del sottosuolo. In tutti gli interventi pubblici e privati di adeguamento e realizzazione di nuovi tratti fognari andrà prevista la realizzazione di collettori separati per acque bianche e nere. Negli articoli successivi sono stati riportati gli indici di permeabilità fondiaria, ed in ogni caso non dovrà essere minore del 60% della superficie del lotto. Tutte le trasformazioni del territorio dovranno tener presente della presenza diffusa di elementi di biodiversità, siepi, filari, alberi isolati che costituiscono zone cuscinetto rispetto alle aree a più elevata naturalità. La salvaguardia ed il recupero ambientale di tale patrimonio è di importanza strategica per il mantenimento di corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua, e di zone cuscinetto a tutela della qualità delle acque superficiali. Qualunque trasformazione delle Aree di interesse storico ambientale le quali parchi, giardini, e boschi dovrà avvenire nel rispetto delle essenze arboree esistenti, nonché secondo quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i.*

ART. 9 - ZONA A - CENTRO STORICO (art.2 D.I.1444/68)

La Zona A è caratterizzata da interesse storico-documentale e dalla presenza di edifici di pregio storico-ambientale. L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di Piano di Recupero di cui alla L. 457/78, di iniziativa pubblica o privata, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. e), L.R. n.16/04, e/o di Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla L.R. n.26/2002 e D.P.G.R.C. n.376/2003, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. d), L.R. n.16/04.

L'attività edilizia sarà, altresì, disciplinata dal Piano del Colore di cui alla L.R. n.26/2002.

Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni, laddove applicabili, del D.Lgs.n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della L.109/2005, (Verifica preventiva dell'interesse archeologico).

I Piani di Recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno indicare gli interventi edilizi consentiti, coerentemente a quanto disposto dalla L. n. 457/78.

Il Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale dovrà essere redatto al fine di realizzare interventi di recupero e riqualificazione nel pieno rispetto di tutte le indicazioni della Conservazione Integrata, i cui contenuti sono sanciti dalla Carta del Restauro-Carta di Amsterdam 1975-1985, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- riutilizzazione sociale delle strutture più importanti;
- individuazione di aree pubbliche attrezzate;

---

<sup>5</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP della Prov. AV - adeguamento al parere AdB.

- regolamentazione del sistema di traffico pedonale e automobilistico;
- delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità del Programma;
- restauro, decoro e tinteggiatura delle superfici esterne degli edifici di interesse storico-documentale;
- demolizione di superfetazioni e parti incongrue di edifici di scarsa qualità, che costituiscano detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico;
- riqualificazione di edifici esistenti già oggetto di recupero;
- ristrutturazione edilizia di singoli immobili;
- sostituzione edilizia e ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi, ai sensi dell'art.5, comma 10 e segg., L.R. n.26/2002;
- adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico funzionali.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

Fatto salvo quanto disciplinato, fino all'approvazione del Programma integrato e/o dei Piani di Recupero, potranno essere eseguiti, all'interno di tali aree i seguenti interventi edilizi:

*- <sup>6</sup> Tessuto d'interesse storico - sono consentiti mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a),b),c) dell'art. 3 del DPR n. 380/01 e s.m.i.:*

*- nelle altre aree del centro storico sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d) dell'art. 3 del DPR n. 380/01 e s.m.i.,e un adeguamento funzionale strettamente connesso all'adeguamento dei servizi pari al 10% del volume preesistente, ferma restando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. In queste aree, nel caso di demolizione e ricostruzione di interi immobili va previsto il reperimento di una superficie permeabile pari al 20% del lotto. Nel caso in cui i fabbricati occupano già tutto il sedime del lotto, oppure dovendo realizzare, per soddisfare gli standard di legge, autorimesse interrato, possono essere utilizzate soluzioni alternative per il soddisfacimento della raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastrici solari.*

#### ART. 10 - ZONA B – RESIDENZIALE - SATURA

La Zona "B " comprende aree sostanzialmente consolidate ed edificate sature o parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano di più recente formazione a destinazione prevalentemente misto-residenziale e residenziale.

Per tali zone potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. , nonché interventi di adeguamento tecnologico funzionale rientranti nel 10% della volumetria esistente e per i soli lotti liberi di estensione non inferiore a mq. 600 , interventi di completamento mediante intervento edilizio diretto, da effettuarsi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If	=	0,6 mc/mq
Rc	=	0,60 mq/mq
H	=	7,50 m.
Df	=	10 m. ( o in aderenza )
Dc	=	5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds	=	si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

*<sup>7</sup> Non sono previste destinazione d'uso che contrastino con il carattere residenziale dell'area o che rappresentino criticità per la salute pubblica.*

#### ART. 11 - ZONA C – RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

<sup>6</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP della Prov. AV – adeguamento al parere AdB.

<sup>7</sup> Adeguamento al parere Asl AV

La zona C riguarda le aree adiacenti alle precedenti ZTO sulle quali sono previsti allargamenti stradali, arretramenti ed una lieve densificazione urbana . In tale zona si prevede, a fronte di cessione convenzionata di area per allargamento stradale, ove graficizzato e/o necessario:

- per gli interventi ex novo, su lotti liberi non inferiori a mq. 500, un intervento diretto con i seguenti indici e parametri:

If = 1,00 mc/mq

Rc = 0,30 mq/mq

H = 9,50 m.

Df = 10 m.

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

- per edifici preesistenti il cambio di destinazione d'uso a residenza , previo corresponsione degli oneri previsti per differenza sulla mutata destinazione.

È prevista , ove indispensabile ed a fronte di inerzia dei proprietari frontisti, nei modi e nelle forme previste dall'Amm.ne Com.le con proprio atto consiliare, l'attuazione dell' intervento pubblico sostitutivo per la sola realizzazione dell'allargamento stradale e la conseguente inapplicabilità successiva delle suindicate previsioni urbanistiche.

#### ART. 12 - ZONA C1 RESIDENZIALE PEEP

La zona C1 riguarda gli interventi di E.R.P. sovvenzionata e/o convenzionata ed agevolata destinata alle categorie sociali deboli, quali l'alloggio sociale.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di Piani di Lottizzazione Convenzionata, di cui all'art.26, co.2, lett. a), L.R. n.16/04, come definita al Cap.IV del Titolo III del RUEC.

In sede di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi occorre reperire all'interno delle Zone C1 le aree per gli standards in misura di 18 mq./ab, per verde attrezzato e per parcheggi, nonché si applicheranno i seguenti indici e parametri:

It = 1,2 mc/mq.

H = 9,50 ml.

Dc = 5,00 (o a confine per pareti non finestrate)

Df = 10,00 m.

~~<sup>8</sup> Sm = 2.000 mq o intero lotto come definito~~

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) potranno essere diversamente disciplinati dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planivolumetriche e le categorie di intervento.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

<sup>9</sup> In ogni caso andranno previsti gli alloggi per i diversamente abili secondo la normativa vigente in materia.

#### ART. 13 - ZONA C2 - PIANO PARTICOLAREGGIATO

La zona C2 riguarda due distinte aree di trasformazione urbana da realizzare con criteri perequativi e previo intervento indiretto finalizzato ad una integrazione prevalentemente residenziale con relativi servizi ed attività terziarie , per pubblici esercizi , sociali e commerciali.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26 della L.R. 16/04 elaborato con un indice perequativo riferito a tutti i proprietari ricadenti

<sup>8</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP

<sup>9</sup> Adeguamento al parere Asl AV

nell'ambito della singola zona di trasformazione, indipendentemente dalla loro localizzazione, previa realizzazione e cessione compensativa delle aree in esse previste per viabilità e standards pubblici.

Parametri urbanistici di riferimento :

I.t. = 1,5 mc/mq.

h. max = 12,25

destinazione d'uso = 50% residenze - 50% commerciale terziario

Dc = 5,00 (o a confine per pareti non finestrate)

Df = 10,00

Sm = intero lotto come definito

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) potranno essere diversamente disciplinati dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planovolumetriche e le categorie di intervento, anche prevedendo un incremento volumetrico aggiuntivo nel limite del 50%, per favorire l'housing sociale e la previsione di alloggi sociali in misura non inferiore alla metà di detta premialità volumetrica.

All'interno di tali ambiti sono individuate quattro ulteriori aree occupate da immobili e da demolire e ricostruire fuori sito, all'interno delle aree di trasformazione suindicate o previa assegnazione di aree all'uopo dedicate ed individuate dall'Amm.ne Com.le in aree PEEP.

#### ART. 14 - ZONA C3 - TURISTICO-RESIDENZIALE

La Zona C3 comprende aree destinate alla realizzazione di edilizia turistico residenziale finalizzata alla realizzazione di seconde abitazioni, case a rotazione d'uso, alloggi minimi, case per ferie, ovvero strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, ivi comprese quelle di cui alla L.R. n.17/2001. - <sup>10</sup> comprende aree destinate alla realizzazione di edilizia turistico residenziale, così come previste dalla L.R. n.17/2001

È inoltre consentito l'insediamento di funzioni accessorie e complementari quali alloggi di servizio per il proprietario o gestore, luoghi di svago e uffici, nel limite massimo del 30% della volumetria ammessa.

L'edificazione avviene con intervento diretto, redatto sulla base dei parametri di seguito specificati e che dovranno essere finalizzati al rafforzamento delle azioni di valorizzazione ambientale di seguito elencate:

- conservazione del bosco, della macchia arborea, dei filari arbustivi e delle aree di rinnovamento spontaneo, nonché (<sup>11</sup> sistemazione a verde delle aree esterne)
- manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse paesaggistico e di tutela idrogeologica;
- conservazione e riqualificazione <sup>12</sup> dell'edificato esistente di pregio, quali ad esempio l'edilizia rurale tipica, vecchi agglomerati rurali ecc.

Gli interventi saranno redatti mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri, calcolati sul 60% (25%) della superficie disponibile :

If = 0,40 mc/mq

Rc = 0,20 mq/mq

H = 6,50 m

Sm = (2500 mq) a seguito delle osservazioni 1500mq

Ip = 100 n/ha

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno rispettivamente non inferiori a 10 ml. (20) e 5 ml. (10)

Per fabbricati esistenti in tali zone, purché legittimamente assentiti, è consentito il cambio di destinazione d'uso per attività turistiche.

---

<sup>10</sup> Adeguamento al parere Asl AV

<sup>11</sup> Adeguamento al parere Asl AV

<sup>12</sup> Adeguamento al parere Asl AV

Almeno il 70% della superficie scoperta e delle aree limitrofe dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio; dovranno essere previste aree per parcheggio nella misura prevista dall'art.41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalla L.122/89.

Le aree a parcheggio dovranno essere preferibilmente pavimentate con rivestimenti di tipo permeabile, nel limite minimo dell' 80%.

#### ART. 15 - ZONA D – TURISTICO ALBERGHIERA

La Zona D comprende aree destinate ad attrezzature turistiche ricettive, servizi e pertinenze, impianti sportivi e spazi a verde privato, anche a gestione distinta da quella alberghiera, nonché spazi pubblici e di uso pubblico a verde.

Sono ammessi alberghi, residence, pensioni, e simili, nonché le destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici esercizi, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere, piscine, chioschi, ecc.

Gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

Eventuali ampliamenti e nuove costruzioni dovranno essere previsti nei limiti degli indici e parametri di seguito riportati:

If = 1,5 mc/mq

Rc = 0,40 max

H = 12,00 m

Sp = 1,00 mq/10 mc

Df = 10 m. (tra pareti finestrate)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Ip = 100 n/ha

Le tipologie edilizie dovranno rapportarsi armonicamente al contesto e dovranno essere particolarmente curati gli elementi di finitura preferendo materiali come pietra, legno, muratura intonacata con i colori tipici della zona.

Almeno il 70% della superficie scoperta di ogni impianto ricettivo (alberghi, residence, ecc.) dovrà essere sistemata a verde attrezzato; dovranno essere previste aree per parcheggio nella misura minima di 8 mq/posto letto in aggiunta a quelli previsti dall'art.41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalla L.122/89.

Le aree a parcheggio dovranno essere preferibilmente pavimentate con elementi permeabili nel limite minimo dell'80%.

#### ART. 16 - ZONA D1 – ARTIGIANALE PRODUTTIVA

La Zona D1 riguarda aree con impianti produttivi di tipo artigianale esistenti o in realizzazione.

All'interno di tali aree sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, il loro adeguamento funzionale a standards di sicurezza, nei limiti del 10% della cubatura esistente, nonché l'ampliamento e completamento degli stessi, attraverso intervento edilizio diretto, nei limiti dei seguenti parametri ed indici:

Iu. = 0,6 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,00 m alla gronda

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Per nuovi insediamenti e per lotti all'uopo definiti dal PUC superiori a mq. 2000 è previsto un intervento di tipo indiretto mediante la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, avente portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int..

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per la redazione del predetto PUA sono i seguenti:

Iu = 0,80 mq/mq

Rc = 0,50 max (rispetto al lotto fondiario utilizzabile)

H = 12 m

Df = 10 m (per pareti finestrate)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Gli Atti di Programmazione degli Interventi ed il PUA stabiliranno in dettaglio le destinazioni d'uso (e di conseguenza i relativi parametri necessari, compresi quelli relativi agli standard urbanistici) all'interno della seguente gamma di destinazioni: attività industriali, artigianali e terziarie, centri servizi, spazi espositivi, aree logistiche (magazzini e depositi), mense pluriaziendali e strutture unitarie polifunzionali a servizio dell'intera area PIP, nonché laboratori di ricerca volti anche all'accelerazione ed ottimizzazione dei processi produttivi.

<sup>13</sup> Lungo il perimetro di dette zone dovrà essere prevista una fascia di verde alberato di schermatura con funzione di schermatura (visiva ed acustica) di dette zone. La sistemazione delle aree di pertinenze esterne, la dove possibile, pavimentate con elementi permeabili.

<sup>14</sup> La edificazione di volumetria residenziale sarà consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di servizio, solo e soltanto se le attività produttive da insediare non rientrano tra quelle classificate insalubri (art.216 T.U.L.L.S.S.), e nella misura di un alloggio per attività produttiva, comunque, di massimo 1/5 della potenzialità edificatoria complessiva.

#### ART. 17 - ZONA D2 – ARTIGIANALE COMMERCIALE

La Zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi di tipo artigianale e commerciale, nonché edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in genere, nonché l'edilizia residenziale connessa alle attività produttive.

Il PUC si attua per intervento diretto sulle aree prospicienti strade esistenti e mediante Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, di iniziativa privata, negli altri casi, da redigere nel rispetto delle previsioni cinematiche di Piano, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,8 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,00 m alla gronda

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

La superficie fondiaria complessiva non potrà superare il 75% della superficie territoriale.

Gli interventi diretti ed il Piano Attuativo dovrà prevedere, nei nuovi insediamenti, gli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi nella misura complessiva prevista dall'art. 5, punti 1) e 2), del D.I. 1444/68.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno rispettivamente pari a ml.20 e ml. 10.

<sup>15</sup> Lungo il perimetro di dette zone dovrà essere prevista una fascia di verde alberato di schermatura con funzione di schermatura (visiva ed acustica) di dette zone. La sistemazione delle aree di pertinenze esterne, la dove possibile, pavimentate con elementi permeabili.

<sup>16</sup> La edificazione di volumetria residenziale sarà consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di servizio, solo e soltanto se le attività produttive da insediare non rientrano tra quelle classificate insalubri (art.216 T.U.L.L.S.S.), e nella misura di un alloggio per attività produttiva, comunque, di massimo 1/5 della potenzialità edificatoria complessiva.

---

<sup>13</sup> Adeguamento al parere AdB.

<sup>14</sup> Adeguamento al parere Asl AV

<sup>15</sup> Adeguamento al parere AdB.

<sup>16</sup> Adeguamento al parere Asl AV

ART. 18 - ZONA E – AGRICOLA (fondovali e conche pianeggianti e sub pianeggianti)

La Zona E è destinata prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"), nonché all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto, quali annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi agrituristici e di attività complementari. tali zone comprendono fondovali e conche da pianeggianti e sub pianeggianti, a ridosso dei nuclei abitati.

*17-In tali zone ricadono, secondo quanto riportato nel PTCP di Avellino, elaborato QC01-B, aree di interesse archeologico, nelle quali per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 96 del DLgs 163/06 e s.m.i. Nelle aree di interesse archeologico, per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedono scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.*

*Le zone E del presente piano ricadono nelle Unità di paesaggio del PTCP di Avellino, denominate:*

- *23 1 - Conca di Avellino - Fondovalle e terrazzi della Conca di Avellino. Uso del suolo agricolo (noccioleti). Aree urbanizzate e superfici artificiali 39% - .*
- *23 3 - Conca di Avellino - Versanti dei complessi argilloso marnosi della Conca di Avellino. Superfici da moderatamente a molto fortemente pendenti Uso del suolo agricolo (noccioleti), con presenza significativa di aree naturali.*

*In queste aree è consentito lo sviluppo di attività multifunzionali e complementari (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo, etc), in modo tale da rappresentare una strategia interessante se adeguatamente accompagnata da azioni dedicate da parte della pubblica amministrazione, in particolare per la scuola e il welfare urbano. la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale, non è possibile, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.*

L'indice di fabbricabilità fondiario, rispetto all'unità minima aziendale non inferiore a 5000 mq., in caso di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito aziendale da dichiarare nel piano aziendale, nel caso di produzioni agricole di non alto rendimento, l'unità minima aziendale, per l'espressione dell'indice, non può essere inferiore a 10.000 mq, e secondo i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree seminate ed a frutteto).....	0,01 mq/mq
(aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva).....	0,005 mq/mq
H =	6,50 m
Df =	10,00 m (o in aderenza)
Dc =	5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)
Ds =	si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99 del 29/03/2004 e s.m.i.) è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona E, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione

<sup>17</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP

agricola dell'unità aziendale e per gli usi disciplinati dalle norme statali e regionali. E' comunque sempre consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, al fine di conseguire adeguamenti igienico-funzionali.

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla <sup>18</sup> L.R. 15/2008 e suo Regolamento n.18 del 28/12/09 e con alcune attività, ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 segue la disciplina del presente articolo relativa alle realizzazioni pertinentziali.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,020 mq/mq

- H = ml. 6,50.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Per lo smaltimento dei reflui vale quanto previsto dalle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e dal D.Lgs. 152/06 <sup>19</sup> e ss.mm.ii. .

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o attrezzature pubbliche o private. Per gli altri casi valgono le norme previste per le industrie insalubri di 1a classe, così come previsto dal D.M. 05/09/1994 e smi..

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1a classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/35 e ss.mm.ii..

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, che siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo, secondo progetti dettagliati redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

#### ART.19 - ZONA E1 – AGRICOLA DI TUTELA (aree di preminente valore paesaggistico)

La Zona E1 è destinata prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In particolare riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate di particolare valenza paesaggistica ed agronomica e pedologica , <sup>20</sup> dei rilievi collinari, e montani, caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico, nonché sottoposte a vincoli idraulici, idrogeologici. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento di paesaggi rurali di elevata qualità ed al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte, al potenziamento dell'accoglienza rurale. In tali zone l'obbiettivo è quello di conservare i mosaici agricoli e agroforestali e gli arboreti tradizionali; di conservare e rafforzare gli elementi diffusi di iversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra). la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo.

L'indice di fabbricabilità fondiaria, su un lotto minimo di 10.000 mq., non potrà superare i seguenti valori:

- Per le residenze .....0,01 mq./mq, fino ad un max di 500mc.
- Per le pertinenze .....0,005 mq/mq
- H = ml. 4,50

<sup>18</sup> Adeguamento al parere ASL Av.

<sup>19</sup> Adeguamento al parere ASL AV

<sup>20</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP

L'attività edilizia deve essere realizzata con tipologie, materiali e piantumazioni in armonia con i caratteri del contesto.

All'interno di tale zona è consentito l'utilizzo di manufatti esistenti per finalità ricettive ed agrituristiche con annesse attrezzature come definite dalla <sup>21</sup> L.R. 15/2008 e suo Regolamento n.18 del 28/12/09.

In tali zone andranno obbligatoriamente acquisiti preventivamente i pareri prescritti di carattere ambientale ed idrogeologico.

<sup>22</sup> In tali zone ricadono, secondo quanto riportato nel PTCP di Avellino, elaborato QC01-B, aree di interesse archeologico, nelle quali per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 96 del DLgs 163/06 e s.m.i. Nelle aree di interesse archeologico, riportate negli elaborati del presente piano, per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedono scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

#### ART. 20 - ZONA E2 – AGRICOLO-STRATEGICA (aree agricole di valore strategico - produzioni tipiche)

La zona E2, è destinata prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, individua le aree agricole a vocazione turistica, <sup>23</sup> in esse sono comprese le aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità, quali ad esempio le produzioni DOCG, noccioleti ecc. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole di qualità ed al potenziamento dell'accoglienza rurale.

All'interno di tale zona è consentito l'utilizzo di manufatti esistenti per finalità ricettive ed agrituristiche con annesse attrezzature come definite dalla L.R. 15/2008 e suo Regolamento n.18 del 28/12/09, quantunque siano sempre consentite le attività ordinarie come disciplinate dall'art.19 delle presenti norme.

<sup>24</sup> la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale, non è possibile, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

Per la costruzione di annessi agricoli, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto all'unità minima aziendale non inferiore a 5000 mq., pari a 0,015 mq/mq, in caso di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito aziendale da dichiarare nel piano aziendale. Nel caso di produzioni agricole di non alto rendimento, l'unità minima aziendale, per l'espressione dell'indice, non può essere inferiore a 10.000 mq.

- H = 4,50m.

Le aree libere possono essere destinate all'allestimento di spazi attrezzati al gioco e tempo libero, campeggi attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulotte, per un massimo di 5 tende e 3 roulotte.

E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli ex art.10, co.1, della L.21.11.2000, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi) ed s.m.i.

<sup>21</sup> Adeguamento al parere Asl AV

<sup>22</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP

<sup>23</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP

<sup>24</sup> Adeguamento alla dichiarazione di coerenza del PTCP

#### ART. 21 - ZONA F – STANDARDS DI INTERESSE PUBBLICO – D.M. 1444/68

La Zona F riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse comune, (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

In tali zone il P.U.C. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

If	=	2,00	mc/mq
Rc	=	0,50	mq/mq
Sp	=	1	mq/10 mc
Ip	=	100	n./ha
Ds	=	si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione	

#### ART. 22 - ZONA FO – ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO SOVRACOMUNALE

La Zona FO riguarda le aree per attrezzature sociali di interesse collettivo territoriale, quali attività, socio-culturali, assistenziali sia pubbliche che private, ecc.

In tali aree il P.U.C. si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If	=	3,00	mc/mq
Rc	=	0,50	mq/mq
H	=	10,50	m
Dc	=	5	m.
Ds	=	si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione	

Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

#### ART. 23 - ZONA F1- VERDE ATTREZZATO – D.M. 1444/68

La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di verde pubblico e di uso pubblico, (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

Tale zone sono destinate ad attrezzature sportive pubbliche e/o di interesse pubblico.

In tali zone il P.U.C. si attua per intervento edilizio diretto-convenzionato, previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

If	=	2,00	mc/mq
Sp	=	1	mq/10 mc
Ip	=	100	n°/ha
Df	=	10	m
Dc	=	5	m.
Ds	=	si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione	

#### ART. 24 - ZONA F2 – VERDE DI RISPETTO

La zona F2 riguarda aree libere pertinenziali esterne di fabbricati ed immobili pubblici e/o privati di particolare interesse dal punto di vista naturalistico, botanico e localizzativi.

In essa sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come indicati dal DPR. N. 380/01 art. 3 commi a) e b) ed interventi culturali migliorativi.

#### ART. 25 - ZONA F3 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

La Zona F3 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse scolastico (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

( vedi art. 21 con riferimento ai parametri utilizzati )

#### ART. 26 - ZONA F4 – ATTREZZATURE SPORTIVE

La Zona F4 riguarda aree per attrezzature private di interesse collettivo, quali attività partecipative, associative, ricreative, ricettive, sportive, ecc..

In tali aree il PUC si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If = 0,40 mc/mq

Rc = 0,20 max

H = 4,50 m

Df = 10,00 m

Dc = 5,00 m

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/1968, a 100 mq. di SLP di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67).

Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

#### ART. 27 - ZONA F5 – ATTREZZATURE ECCLESIASTICHE (L.R. 5/3/1990 N.9)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da garantire lo standard minimo di 1 mq /ab.

Nelle aree F5 il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,30 mq/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10.00 m

Sp = 1,00 mq/10 mc

Df = 10 m

Dc = 5 m.

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

#### ART. 28 - ZONA F6 – PARCHEGGIO

La Zona F6 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici per parcheggi, (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

<sup>25</sup> In tali aree si prevede l'impiego di tecniche costruttive con materiali permeabili, evitando comunque la possibilità di infiltrazioni di inquinanti nel suolo

(vedi art. 21 con riferimento ai parametri utilizzati)

#### ART. 29 - ZONA VINCOLO CIMITERIALE

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero di Aiello del Sabato e di metri 50 dal perimetro del cimitero di Tavernola S.Felice, non sono ammesse nuove costruzioni a meno delle attrezzature cimiteriali.

Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

In tale Zona sono consentite nuove costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private.

---

<sup>25</sup> Adeguamento al parere AdB Liri – Garigliano - Volturno

La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.

Gli interventi si attuano previa formulazione, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di un Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio, fatti salvi gli interventi già programmati alla data di adozione del presente Piano Urbanistico Comunale.

#### ART. 30 - PARCO URBANO DI INTERESSE REGIONALE

Comprende l'area destinata alla formazione del Parco Urbano di Interesse Regionale ex L.R. n.17 del 7 ottobre 2003 ,denominato "Parco Urbano di Aiello del Sabato", da attuarsi secondo quanto già messo in essere dall'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n.35 del 5.06.2007 e successiva delibera di G.R. n. 1706 del 28/09/ 2007, in base alle procedure previste dalla citata legge regionale recante la "Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale"(BURC n.48 del 13.10.2003) e dai provvedimenti regionali ad essa collegati.

#### ART. 31 - FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., fissato in m. 150, è comunque sempre vietata ogni nuova costruzione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10.

*<sup>26</sup> In relazione al reticolo idrografico del territorio comunale dovranno essere rispettati i limiti edificatori dai corsi d'acqua demaniali, ai sensi del R.D. 523/904, nonché di quanto stabilito dal titolo Il punto 1.7 della L.R. 14/1982 e delle disposizioni di cui all'art.142 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. Mentre, per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche dovranno essere rispettati le disposizione del D.Lgs 152/06 e s.m.i. In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.*

*Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 per gli edifici ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.*

#### ART. 32 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998) e ss.mm.ii.

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni fuori dal centro abitato

a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;

b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari,

---

<sup>26</sup> Adeguamento al parere Genio civile Av.

sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate.

E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica occorre apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

La costruzione o l'ampliamento dei fabbricati che concorrono alla ricomposizione delle cortine edilizie fronteggianti le strade è consentita in allineamento ai fabbricati preesistenti più vicini al confine stradale.

**TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO**

**A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI**

**INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D. Igvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. Igvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610) e s.m.i.

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
FASCE DI RISPETTO	IN RETTILINEO	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-	-	20 Strade Locali 10 Strade vicinali
		b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri  6 (10)
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p><b>- INTERSEZIONI STRADALI</b> Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p><b>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI</b> È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
	CURVE	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p><b>- All'interno della curva</b> si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b);</li> <li>- nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.</li> </ul>					
a) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva		<p><b>- All'esterno della curva</b> si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>						

**A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E  
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

UBICAZIONE DEI MANUFATTI (D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)		Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo F	
DA REALIZZARE		AUTOSTRADE	STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	STRADE URBANE DI QUARTIERE	STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
<b>F A S C I A</b>	<b>R I S P E T T O</b>	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	5	5	3	-	-	3
		<p>La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore ad un metro (1 m).</p> <p>La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per le recinzioni con altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore a tre metri (3 m).</p>						
	g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	-	-	-	-	-	-	<p><i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i></p> <p align="center"><b>1</b></p>
	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>						
<b>C U R V E</b>	i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b).</li> <li>- nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.</li> </ul>						
	l) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>						

**TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

***B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI  
INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE***

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
<b>R I S P E T T O</b>	<b>RETILINEO E/O IN CURVA</b>	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente 30		-	-	20 <i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10</i>	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 5</i>
	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente 30		-	-	20	20	10
<b>F A S C I A D I</b>	<b>IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO</b>	ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.				
	<b>IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI</b>	ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.				

**B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E  
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE			Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBAN E
<b>RISPE T T O DI FAS C I A</b>	RET T I L I N E O E/O I N C U R V A	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	3	-	-	2	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i>  1	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i>  0,5
	I N C O R R I S P O N D E N Z A D I I N T E R S E Z I O N I S T R A D A L I A R A S O	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
	I N C O R R I S P O N D E N Z A D I I N T E R S E Z I O N I S T R A D A L I A L I V E L L I S F A L S A T I	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)			Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.					

## ART. 33 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRDOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991. Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104 e ss.mm.ii..

## ART. 34 - RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)

Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n.152/06 - Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

Ai sensi dell'art.144 del D.Lgs. n.152/06 - Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.

#### Art. 35 – Norme finali e di raccordo

Per gli interventi edilizi su immobili già esistenti o ancora in corso di realizzazione, tra le norme del pregresso PRG- R.E. ed il nuovo PUC – RUEC, ed in particolare il rispetto degli indici edilizi di altezza, numero di piani, distanze dai fabbricati esistenti e rapporto di copertura si riferiscono agli strumenti urbanistici previgenti (PRG – R.E), mentre gli indici fondiari dovranno essere quelli previsti dal PUC.

I Piani di Lottizzazione già convenzionati o solo approvati con precedente normativa, restano validi, nell'ambito del periodo di vigenza.